

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2014, n. 26-801

L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. Assegnazione nuove risorse sul capitolo 188184 ex UPB DB 18091 a sostegno della Parte Prima e Seconda del "Programma Triennale 2012/2014" ed a sostegno del "Programma Annuale 2013 Grandi Stazioni".

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

negli ultimi decenni la vita di montagna ha subito grandi cambiamenti, trasformandosi da un sistema quasi esclusivamente agricolo ad un sistema prevalentemente turistico;

in quest'ottica, il turismo montano ha assunto un ruolo di particolare rilevanza nel processo di diversificazione e di rilancio dell'economia coerentemente con gli indirizzi che l'Unione Europea assegna a questo settore nell'ambito delle proprie politiche di sviluppo e sostegno;

il "movimento" legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l'aumento della permanenza media dei turisti stessi anche alla luce dell'enorme rilevanza assunta a livello internazionale da questa tipologia di turismo;

il miglioramento qualitativo del territorio montano piemontese e dell'offerta turistica in esso presente necessita del coinvolgimento e del confronto dei soggetti che, a vario titolo, direttamente e indirettamente, contribuiscono allo sviluppo della regione e dei suoi prodotti turistici;

il sostegno allo sviluppo degli sport invernali e del turismo ad essi collegato, va perseguito, quindi, in stretta collaborazione con il territorio - in particolare con gli Enti locali che intendano agire per il miglioramento a fini turistici delle proprie aree di competenza - attraverso la messa in atto di programmi articolati di intervento che, tra l'altro, permettano la qualificazione dell'offerta turistica stessa;

il crescente numero di persone che "visitano" le montagne piemontesi, impone il sicuro esercizio delle attività sportive legate alle neve: i fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza;

la maggiore richiesta di sicurezza, soprattutto dopo la legge n. 363/2003 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*", ha imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire - senza rischi ed in qualsiasi periodo dell'anno - il divertimento della montagna e la libertà dello sport;

stante quanto sopra premesso

vista la L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica*" che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di intervento realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi concessi dalla presente legge;

considerato che il sostegno allo sviluppo turistico regionale va perseguito in stretta collaborazione con il territorio, attraverso la messa in atto di programmi articolati di intervento che, tra l'altro, permettano la qualificazione dell'offerta turistica stessa nel rispetto dei criteri di equità, trasparenza e concorrenza attraverso criteri volti a calcolare l'economicità delle erogazioni finanziarie pubbliche sia per i grandi comprensori che per le piccole stazioni sciistiche in ordine alla sicurezza delle piste ed all'innevamento delle aree sciabili;

preso atto che con D.G.R. n. 29 – 6948 del 23.12.2013 e con D.G.R. n. 17 – 5071 del 18.12.2012 sono stati approvati, rispettivamente, il Programma Annuale 2013 Grandi Stazioni ed il Programma Triennale 2012 – 2014;

preso atto che con D.D. n. 80 del 14.03.2014 e con D.D. n. 79 del 14.03.2014 è stata approvata la modulistica costituente il “*Dossier di Candidatura*” per la presentazione delle istanze di contributo da parte, rispettivamente, delle grandi e delle piccole stazioni per la stagione sciistica 2012/2013 e che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 19.05.2014, ai sensi del paragrafo 1.7 del “*Programma Grandi Stazioni*” e dei paragrafi 1.7 e 2.6 del “*Programma Triennale*”;

visto che tali Programmi, in armonia con quanto indicato nella legge stessa, si propongono di sostenere iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza, sostenendo altresì iniziative miranti a qualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica;

considerato, in particolare, che i Programmi intervengono a favore di:

- Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree sciabili (art. 42) riconducibili alle spese di Categoria A;
- Misure a sostegno delle spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria (art. 44) e classificate come spese di Categoria C;
- Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica (art. 43) riconducibili alle spese classificate di Categoria B;

vista la D.G.R. n. 37 - 12630 del 23.11.2009 con la quale, ai sensi degli artt. 42 comma 4, 43 comma 3 e 44 comma 2, della L.R. n. 2/09 s.m.i., la Giunta Regionale ha disposto di costituire presso Finpiemonte s.p.a. tre appositi “*Fondi*” per la gestione delle agevolazioni concesse a favore dei soggetti beneficiari di cui alla medesima legge e così denominati:

- “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*”, di cui all'art. 42, comma 4;
- “*Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica*”, di cui all'art. 43, comma 3;
- “*Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili*”, di cui all'art. 44, comma 2;

preso atto che con la medesima DGR n. 37 – 12630 del 23.11.2009, così come confermato con le successive DD.G.R. n. 8 – 602 del 15.09.2010, n. 45 – 2952 del 28.11.2011, n. 30 – 3218 del

30.12.2011, n. 31 – 3219 del 30.12.2011, n. 18 – 5072 del 18.12.2012, n. 17 – 5071 del 18.12.2012, n. 29 – 6948 del 23.12.2013 e n. 23 – 6779 del 28.11.2013 è stata individuata Finpiemonte s.p.a., società regionale in “house providing”, quale soggetto incaricato nell'erogazione dei contributi concedibili ai sensi dei citati Programmi;

considerato che con D.D. n. 688 del 29.11.2013 e con D.D. n. 703 del 6.12.2013 è stata impegnata, per le ragioni precedentemente illustrate, a favore di Finpiemonte s.p.a. la somma complessiva pari ad € 1.985.778,89 così suddivisa:

- € 1.000.000,00 per le spese classificate di categoria A e C di cui alla Parte Prima ed alla Parte Seconda del “*Programma Triennale 2012 – 2014*” relativo alle stazioni sciistiche piemontesi aventi le caratteristiche stabilite all'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i., ai sensi della D.G.R. n. 23 – 6779 del 28.11.2013;
- € 985.778,89 per le spese classificate di categoria A di cui al “*Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni*” relativo alle stazioni sciistiche piemontesi non aventi le caratteristiche elencate all'art. 38, ai sensi della D.G.R. n. 29 – 6948 del 23.12.2013;

appurato che le risorse stanziare, finora, per la stagione 2012/2013 sono sufficienti a garantire il finanziamento soltanto di una parte limitata di spese sostenute dalle Grandi e dalle Piccole Stazioni in quanto la disponibilità economica sui citati bandi – “*Programma Annuale 2013 Grandi Stazioni*” e “*Programma Triennale 2012 – 2014*” – è stata fortemente ridotta rispetto alle annualità precedenti;

verificato, inoltre, che la D.G.R. n. 23 – 6779 del 28.11.2013 e la successiva D.G.R. n. 29 – 6948 del 23.12.2013 hanno disposto di poter utilizzare le eventuali integrazioni effettuate a favore dei citati “*Programmi*” al fine di sostenere un maggior ammontare di spese sostenute dalle stazioni sciistiche;

visto che il turismo invernale esistente nelle stazioni sciistiche, grandi e piccole, è uno dei maggiori “*attrattori*” in termini di flussi turistici registrati e, pertanto, necessita di continui e costanti iniziative di sostegno;

appurato che risulta, per tale motivo, strategicamente rilevante il sostegno alle spese sostenute per migliorare l'efficienza, la competitività e la qualità delle stazioni turistiche invernali presenti nella nostra regione;

preso atto che con la D.G.R. 1-665 del 27.11.2014 “*Variazione delle risorse finanziarie sull'assestamento al Bilancio di previsione 2014*” è stata implementata la disponibilità delle risorse sul capitolo 188184 UPB DB 18091 e che, di conseguenza, si ritiene opportuno aumentare la dotazione economica dei “*Fondi*” destinati al sostegno dei Programmi di cui ai punti precedenti per il finanziamento delle istanze presentate, entro la scadenza del 19.05.2014, dalle Piccole e Grandi Stazioni piemontesi per la stagione sciistica 2012/2013;

stabilito, quindi, l'importo complessivamente disponibile sul capitolo 188184 ex UPB DB 18091 risulta essere pari ad € 2.200.000,00 e che si ritiene necessario destinare alle Piccole Stazioni di cui alla D.G.R. n. 23 – 6779 del 28.11.2013, un importo pari ad € 841.720,00 (ottenuto applicando i criteri stabiliti con D.G.R. n. 17 – 5071 del 18.12.2012) per il finanziamento delle spese di categoria A (innevamento programmato e sicurezza delle piste) e C (spese di gestione) sostenute nella stagione sciistica 2012/2013;

rilevato che il restante importo di € 1.358.280,00 (ottenuto anch'esso applicando i criteri stabiliti con D.G.R. n. 17 – 5071 del 18.12.2012) disponibile sul capitolo di cui al punto precedente, sarà destinato al finanziamento delle spese di innevamento programmato e sicurezza delle piste (categoria A) sostenute nella medesima stagione sciistica dalle Grandi Stazioni (di cui all'art. 40, comma 1 *bis*) ai sensi della D.G.R. 29 – 6948 del 23.12.2013;

la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di destinare, per le ragioni precedentemente illustrate, le ulteriori risorse pari ad € 2.200.000,00 assegnate sul capitolo 188184 *ex* UPB DB 18091 con la D.G.R. 1-665 del 27.11.2014 al sostegno delle spese di categoria A e C sostenute dalle Piccole e Grandi Stazioni nel corso della stagione sciistica 2012/2013 e così suddivise:

- alle Piccole Stazioni (art. 38 L.R. n. 2/09 smi) di cui alla D.G.R. n. 23 – 6779 del 28.11.2013, un importo pari ad € 841.720,00 (ottenuto applicando i criteri stabiliti con D.G.R. n. 17 – 5071 del 18.12.2012) per il finanziamento delle spese di categoria A (innevamento programmato e sicurezza delle piste) e C (spese di gestione);
- alle Grandi Stazioni (art. 40, comma 1 *bis* L.R. n. 2/09 s.m.i.) di cui alla D.G.R. 29 – 6948 del 23.12.2013, il restante importo di € 1.358.280,00 (ottenuto anch'esso applicando i criteri stabiliti con D.G.R. n. 17 – 5071 del 18.12.2012) per il finanziamento delle spese di innevamento programmato e sicurezza delle piste (categoria A).

di demandare alla Direzione competente l'assunzione dei provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)